



# COMUNITA' MONTANA N.10 VALLE BREMBANA



COPIA

CODICE ENTE 13625

DELIBERA N. 8

DATA 20.05.2016

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL' ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' MONTANA N. 10 "VALLE BREMBANA"

Adunanza ORDINARIA di seconda convocazione - seduta pubblica.

**OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA PER LA RACCOLTA A PAGAMENTO DEI  
FUNGHI EPIGEI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E  
REGOLAMENTO**

L'anno duemilasedici addì venti del mese di maggio alle ore 18.00 in seconda convocazione, presso la sala riunioni della Comunità Montana Valle Brembana di Piazza Brembana.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa e dello statuto in vigore, sono oggi stati convocati a seduta i componenti dell' Assemblea della Comunità Montana n. 10 "Valle Brembana".

All'appello risultano:

Prog.	Rappresentante	Comune	P/A	Prog.	Rappresentante	Comune	P/A
1	GRIGIS SIRIO	Algua	Presente	20	QUARTERONI AMBROGIO	Ornica	Presente
2	EGMAN MAURO	Averara	Presente	21	ARIZZI GEREMIA	Piazza Brembana	Presente
3	MAZZUCOTELLI LUIGI	Blello	Presente	22	BIANCHI VALERIANO	Piazzatorre	Presente
4	BERLENDIS IVAN	Bracca	Presente	23	MOLINARI ERNESTINA	Piazzolo	Presente
5	MONACI FRANCO	Branzi	Presente	24	GERVASONI ANTONIO	Roncobello	Assente
6	LAZZARINI GIANFRANCO	Camerata Cornello	Presente	25	MILESI MARCO	San Giovanni Bianco	Assente
7	IANNOTTA ANDREA	Carona	Presente	26	MILESI VITTORIO	San Pellegrino Terme	Assente
8	BORDOGNA FABIO	Cassiglio	Presente	27	REGAZZONI CARLUCCIO	Santa Brigida	Presente
9	VISTALLI ALESSANDRO	Cornalba	Presente	29	MICHELI STEFANO	Sedrina	Assente
10	DOLCI ERMANNO	Costa Serina	Presente	29	FATTORI GIOVANNI	Serina	Presente
11	PALENI ANDREA	Cusio	Presente	30	MAZZOLENI ALBERTO	Taleggio	Presente
12	BONZI FABIO	Dossena	Presente	31	GOTTI ERSILIO	Ubiale Clanezzo	Assente
13	CATTANEO MARCO	Foppolo	Presente	32	MUSITELLI PATRIZIO	Val Brembilla	Presente
14	BERERA GIOVANNI	Isola di Fondra	Presente	33	CATTANEO MARCO	Valleve	Presente
15	LOBATI JONATHAN	Lenna	Presente	34	FACHERIS VIRNA	Valnegrà	Presente
16	BALICCO RAIMONDO	Mezzoldo	Presente	35	REGAZZONI ANTONIO	Valtorta	Presente
17	AGAPE PAOLO	Moio de' Calvi	Presente	36	DAMIANI ORFEO	Vedeseta	Presente
18	GOGLIO CARMELO	Olmo al Brembo	Presente	37	GHISALBERTI GIULIANO	Zogno	Assente
19	GHILARDI ADRIANA	Oltre il Colle	Assente				

Totale presenti 30

Totale assenti 7

Assiste il Segretario della Comunità Montana, Sig. Regazzoni Dott. Omar il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, a norma dell' art. 10 dello Statuto, il Presidente dell' Assemblea Sig. Quarteroni Ambrogio dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, al posto n. 8 dell' O.d.G.

## **IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA**

Concede la parola all'assessore all'ecologia Balicco Raimondo il quale relazione in merito all'argomento e agli accordi intercorsi con le Amministrazioni Comunali del Territorio ai fini delle disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei, introdotte dalla Regione Lombardia nell'anno 2015;

Ultimato l'intervento dell'Assessore Balicco, come da registrazione depositata agli atti che, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto,

### **IL PRESIDENTE**

Dichiara aperto il dibattito.

Interviene il consigliere Goglio Carmelo, nei termini di cui alla registrazione depositata agli atti e che, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Segue replica dell'Assessore Balicco e precisazione del Segretario, nei termini di cui alla registrazione depositata agli atti e che, anche se non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

### **L'ASSEMBLEA**

Uditi gli interventi di cui sopra;

Richiamata la legge regionale della Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" così come modificata dalla legge regionale della Lombardia 25 maggio 2015, n. 16 "Modifiche al titolo VIII, Capo 1 della l.r. 31/2008" ed in particolare gli artt. 97,104 e 111 che disciplinano la raccolta funghi;

Dato atto che il comma 2 del sopra citato art. 97, attribuisce ai Comuni ricompresi nei territori delle Comunità Montane la facoltà di subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio boschivo e delle risorse naturali;

Evidenziato che, ai sensi delle vigenti disposizioni, i Comuni in forma associata provvedono alla quantificazione e alla raccolta del contributo esclusivamente tramite la Comunità Montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione;

Considerato che la Comunità Montana con delibera di G.E. n. 6/11 del 29/03/2016, ha adottato lo schema di convenzione (comprensivo di relativa tabella con i criteri di riparto) e lo schema di regolamento, definiti e condivisi a seguito degli incontri effettuati con i Sindaci dell'ambito vallare, da sottoporre all'approvazione dei consigli Comunali dei Comuni che intendono aderire all'iniziativa;

Dato atto che i Comuni di Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Serina, Taleggio, Valleve, Valnegra, Valtorta, al fine di tutelare il patrimonio boschivo e valorizzare le risorse naturali del territorio, hanno confermato la volontà di subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo, aderendo tramite la Comunità Montana alla gestione associata per la raccolta a pagamento dei funghi epigei;

Visto ed esaminato lo schema di convenzione per la gestione del servizio in argomento allegato sub 1 (comprensivo di relativa tabella con i criteri di riparto) ed il relativo regolamento comprensoriale allegato sub 2;

Visto il Titolo VIII Capo I della Legge Regionale 31/08;

Visto l'art. 30 e l'art. 42 del D.Lgs. 267/00;

Ritenuto opportuno procedere all'approvazione dello schema di convenzione in argomento, unitamente al relativo regolamento comprensoriale;

Con l'assistenza degli scrutatori Sig.ri Arizzi Geremia e Grigis Sirio;

Dato atto che al momento della votazione risultano presenti n. 30 consiglieri;

Con voti resi ed espressi per alzata di mano, favorevoli unanimi;

### **DELIBERA**

1. di subordinare, la raccolta dei funghi sul territorio dei Comuni di Averara, Branzi, Carona, Cassiglio, Cornalba, Costa Serina, Cusio, Dossena, Foppolo, Isola di Fondra, Lenna, Mezzoldo, Moio de' Calvi, Olmo al Brembo, Oltre il Colle, Ornica, Piazza Brembana, Piazzatorre, Piazzolo, Roncobello, Santa Brigida, Serina, Taleggio, Valleve, Valnegrà, Valtorta - conformemente all'art. 97 c. 2 della L.R. 31/08 - al pagamento di un contributo finalizzato a tutelare il patrimonio boschivo e a valorizzare le risorse naturali del territorio;
2. di approvare lo schema di convenzione che regola il servizio di gestione associata per la raccolta a pagamento dei funghi epigei tra la Comunità Montana Valle Brembana ed i Comuni aderenti, allegato sub 1 (comprensivo di relativa tabella con i criteri di riparto), unitamente al relativo regolamento comprensoriale allegato sub 2;
3. di dare atto che la Comunità Montana svolge le funzioni di capofila, operando in nome e per conto dei Comuni aderenti, nei termini di cui all'allegata convenzione, per la durata decennale di validità della stessa;
4. di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione della convenzione in argomento;
5. di dare atto che, conformemente all'art. 12 della convenzione, l'ammissione di eventuali nuovi Comuni verrà deliberata dalla Giunta Esecutiva, sentita la Conferenza dei Sindaci;
6. di dare atto che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione e verrà pubblicato per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 5 del vigente statuto.

---

---

**OGGETTO: GESTIONE ASSOCIATA PER LA RACCOLTA A PAGAMENTO DEI FUNGHI EPIGEI - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO**

**PARERI SENSI DELL'ART.49 DEL D. LGS. N.267/2000**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Sottoscritto responsabile del servizio, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione.

Addì, 20.05.2016.

Il Responsabile del Servizio  
F.to Regazzoni Dott. Omar

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Sottoscritto responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 del D. Lgs. n.267/2000, esprime parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione.

Addì, 20.05.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Oberti Rag. Marialuisa

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to Quarteroni Ambrogio

Il Segretario

F.to Regazzoni Dott. Omar

---

Su attestazione dell'incaricato si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e' stata affissa in copia all'albo comunitario il 24.05.2016 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 24.05.2016 al 08.06.2016.

Piazza Brembana, lì 24.05.2016

Il Segretario  
F.to Regazzoni Dott. Omar

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, terzo comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Si certifica che la presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo comunitario ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, quarto comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.

Piazza Brembana

Il Segretario  
F.to Regazzoni Dott. Omar

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Piazza Brembana, 24.05.2016

Il Segretario

## CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

L'anno ....., addì .....del mese di  
....., nella sede della Comunità Montana Valle Brembana

TRA

**la Comunità Montana Valle Brembana, con sede a Piazza Brembana, rappresentata dal  
Presidente Mazzoleni Alberto , il quale interviene ed agisce nel presente atto nella sua  
qualità di Presidente-rappresentante legale, in forza della delibera assembleare n. ....  
del ....., esecutiva;**

E

- **il Comune di ....., in persona del Sindaco , il quale interviene nel presente atto in forza  
della delibera consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata  
la presente convenzione;**
- **il Comune di ....., in persona del Sindaco, il quale interviene nel presente atto in forza  
della delibera consiliare n. .... del ....., esecutiva, con la quale si è altresì approvata  
la presente convenzione;**

PREMESSO CHE:

- Le Comunità Montane, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 "sono unioni di Comuni, enti locali costituiti tra Comuni montani per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali"
- L'art. 11 della Legge 31.01.1994 n. 97 dispone che "i Comuni montani possono delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento delle funzioni proprie e la gestione dei servizi";
- L'art. 30 del citato Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 dispone che gli enti locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengano definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- la Regione Lombardia con legge regionale n° 31 del 5 dicembre 2008 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" ha normato e disciplinato la raccolta sul territorio regionale dei funghi epigei, ed in particolare all'art. 97 ha dato facoltà ai Comuni ricompresi nei territori delle Comunità

Montane di subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo per la realizzazione di interventi espressamente individuati dalla stessa legge, al fine di tutelare il patrimonio boschivo e di valorizzarne le risorse naturali;

- la suddetta facoltà può essere esercitata in forma associata, esclusivamente tramite la comunità montana di appartenenza, previa sottoscrizione di una apposita convenzione tra gli enti aderenti;
- la Comunità Montana e i Comuni aderenti per i rispettivi territori, intendono avvalersi della facoltà concessa dalla legge regionale, subordinando la raccolta dei funghi epigei al pagamento di un contributo, al fine di contribuire al mantenimento di un'adeguata tutela del patrimonio boschivo e disporre di ulteriori strumenti per la valorizzazione delle risorse naturali;

Tutto quanto sopra premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

ART. 1

La presente convenzione regola il servizio di gestione della regolamentazione della raccolta disciplinata dei funghi epigei, svolto dalla Comunità Montana Valle Brembana, per conto dei Comuni aderenti.

I Comuni sopra citati, avvalendosi della possibilità di subordinare la raccolta dei funghi al pagamento di un contributo, affidano alla Comunità Montana Valle Brembana, la gestione del servizio di riscossione e di regolamentazione della raccolta funghi.

ART. 2

La Comunità Montana viene delegata dai Comuni ad esercitare le funzioni di capofila ed opera in luogo e per conto dei Comuni stessi.

ART. 3

La Comunità Montana, si impegna ad approvare un regolamento comprensoriale di raccolta disciplinata dei funghi, in recepimento delle nuove disposizioni regionali e sulla base dell'esperienza acquisita dai Comuni che da oltre un decennio hanno precedentemente gestito in forma associata il servizio.

#### ART. 4

In sede di prima attuazione, il regolamento viene allegato alla presente convenzione ed approvato dalla Comunità Montana Valle Brembana. Nel corso di validità della presente convenzione, lo stesso potrà subire eventuali modifiche, nei termini di cui al successivo art. 5 senza che si renda necessaria alcuna successiva approvazione da parte dei comuni deleganti.

I comuni aderenti alla convenzione e la Comunità Montana, convengono di introdurre una tariffazione unica per tutto il territorio d'ambito, contenuta nei limiti massimi fissati dalla Regione Lombardia per ciascun Comune, ragguagliata al numero degli enti aderenti.

#### Art. 5 - Conferenza dei Sindaci

Ai fini di una funzionale ed efficace attuazione della presente convenzione, viene istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o loro delegati. La presidenza della Conferenza viene attribuita all'Assessore all'Ambiente e all'Ecologia della Comunità Montana.

La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:

- a) Indirizzi circa le iniziative da intraprendere per il miglioramento del servizio prestato;
- b) Quantificazione/variazione del contributo (giornaliero, settimanale, mensile, annuale) previsto dal regolamento comprensoriale, da approvare con successiva deliberazione di Giunta Esecutiva, senza alcun ulteriore atto da parte dei Comuni aderenti;
- c) Definizione compenso unitario da riconoscere sulla vendita dei ticket giornalieri, agli eventuali esercizi convenzionati;
- d) Quantificazione economica e definizione di interventi/iniziative di interesse comune, da realizzare direttamente a cura della Comunità Montana, da approvare con successiva deliberazione di Giunta Esecutiva, senza alcun ulteriore atto da parte dei Comuni aderenti;
- e) Modificazione delle disposizioni del regolamento comprensoriale, da approvare con successiva deliberazione Assembleare, senza alcun ulteriore atto da parte dei Comuni aderenti;

- f) Adeguamento/modifica dei criteri di riparto delle risorse, previsti dall'art. 9 della presente convenzione, da approvare con successiva deliberazione di Giunta Esecutiva, senza alcun ulteriore atto da parte dei Comuni aderenti;
- g) Approvazione del rendiconto annuale di gestione;
- h) Dirimere le controversie che dovessero insorgere tra comune aderente e Comunità Montana.

Alle sedute della Conferenza dei Sindaci possono essere invitati a partecipare i dipendenti e i consulenti dei singoli Comuni, nonché dell'ente capofila.

La Conferenza dei Sindaci viene convocata dal suo Presidente mediante avviso recapitato tramite PEC presso la sede del Comune aderente almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Di norma le riunioni hanno luogo presso la sede dell'Ente capofila.

Le sedute della conferenza sono valide se è presente almeno la metà più uno dei rappresentanti degli enti aderenti e le relative decisioni sono validamente assunte se approvate dalla maggioranza assoluta dei presenti.

Le funzioni di segretario della Conferenza sono svolte dal personale amministrativo della Comunità Montana.

Ai membri della Conferenza dei Sindaci non spettano indennità e/o rimborsi di qualsiasi genere.

#### ART. 6

La Comunità Montana mette a disposizione dei Comuni tutta la modulistica necessaria alla gestione del servizio di regolamentazione della raccolta funghi (vaglia postali, depliant informativi per pubblicizzare l'iniziativa, copia del regolamento, ecc.).

#### ART. 7

I Comuni si impegnano a collaborare con la Comunità Montana al fine di facilitare la gestione organizzativa del servizio di regolamentazione della raccolta disciplinata.

In particolare si impegnano a:

- fornire informazioni all'utenza;
- distribuire gli appositi vaglia postali;

- rilasciare direttamente il titolo di raccolta abilitativo (durante il periodo di apertura al pubblico degli uffici comunali), mediante compilazione di apposita matrice, e rendicontando/riversando alla Comunità Montana quanto incassato stagionalmente;
- ad individuare e tenere gli opportuni rapporti con gli eventuali esercizi convenzionati, qualora tale modalità di pagamento venga attivata dall'Assemblea dei sindaci.

#### ART. 8

Al termine dell'anno solare, e comunque entro il primo quadrimestre dell'anno successivo, la Comunità Montana predisporrà il rendiconto dell'annualità precedente.

Il riparto dei proventi raccolti, al netto delle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative (determinate con una franchigia di € 300 per comune ed il seguente ritorno in percentuale: proventi fino a € 3.000 - 0% / proventi da 3.000 a 8.000 - 8% / proventi oltre 8.000 - 12%), per la produzione dei titoli abilitanti la raccolta, per la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, nonché di eventuali attività di informazione concernente aspetti della conservazione ambientale, ed attività didattiche in materia ambientale e micologica definite d'intesa con i Comuni, verrà suddiviso tra gli aderenti all'iniziativa, in base a criteri di riparto definiti nell'ambito della presente convenzione.

I proventi dovranno comunque essere utilizzati in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. 31/08 e s.m.i..

#### ART. 9

I proventi, derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, al netto delle spese di cui al precedente articolo, verranno annualmente liquidati ai singoli comuni, in proporzione alla superficie boscata di ciascuno, così come risultante dai Piani di Indirizzo Forestale e riportate nella tabella in calce.

Stante la diversa vocazione fungina del territorio vallare, vengono altresì stabiliti i seguenti ed ulteriori criteri di riparto:

- Zona Alta Valle (Comprendente i Comuni di Averara – Branzi – Carona – Cassiglio – Cusio – Foppolo – Isola di Fondra – Mezzoldo – Moio de' Calvi – Olmo al Brembo – Ornica – Piazzatorre – Piazzolo – Roncobello – Santa Brigida – Valleve – Valnegrà – Valtorta) attribuzione del 75% delle risorse con ulteriore suddivisione per fasce (fascia

A 48% con quota fissa di € 2.000,00 per Comune- fascia B 46% con quota fissa di € 1.500,00 per Comune - fascia C 6% con quota fissa di € 1.000,00);

- Zona Media – Bassa Valle ( Comprendente i Comuni di Algua – Blello – Bracca – Camerata Cornello – Cornalba – Costa Serina – Dossena - Lenna – Oltre il Colle – Piazza Brembana – San Giovanni Bianco – San Pellegrino Terme – Sedrina – Serina – Taleggio – Ubiale Clanezzo – Val Brembilla – Vedeseta – Zogno) attribuzione del 25% delle risorse.

La mancata adesione di uno o più comuni indicati in tabella, comporta il riproporzionamento della spettanza teorica ad esso attribuita, in favore di tutti i Comuni aderenti alla convenzione (indistintamente dall'area di appartenenza) ed in proporzione alle attribuzioni di ciascuno.

I criteri di riparto delle risorse spettanti ai Comuni così come individuati dal presente articolo, ed introdotti in forma sperimentale in sede di prima attuazione, potranno subire delle modifiche nel corso di validità della presente convenzione, a seguito di quanto stabilito dalla Conferenza dei sindaci, senza l'adozione di alcun provvedimento da parte dei Comuni Aderenti.

#### ART. 10

Per la destinazione e l'utilizzo dei contributi derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, i Comuni si riservano la facoltà di:

- reintroitare i proventi netti, così come definiti dai criteri di riparto suddetti;
- ottenere, per l'equivalente importo annualmente spettante, la realizzazione diretta da parte della Comunità Montana mediante l'utilizzo del proprio personale, degli interventi ex art. 97 comma 2 lett. a) c) d) e) della l.r. 31/08.

#### ART . 11

Per diffondere in modo capillare il servizio di rilascio dei titoli abilitanti la raccolta, la conferenza dei sindaci di cui al prec. Art. 5, potrà definire il compenso unitario da riconoscere sulla vendita dei ticket giornalieri, agli esercizi convenzionati. L'importo da corrispondere a ciascun esercizio convenzionato sarà calcolato a consuntivo al termine della stagione fungina, sulla base degli effettivi tesserini venduti.

#### ART. 12

La presente convenzione ha durata decennale dal..... al .....

Ciascun Comune ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con deliberazione del Consiglio Comunale da comunicarsi alla Comunità Montana e agli altri Comuni aderenti alla convenzione, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare. Il recesso ha comunque effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

La convenzione cessa, prima della sua naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte di tutti i Comuni convenzionati la volontà di procedere al suo scioglimento o in caso di sopravvenute disposizioni normative con essa incompatibili.

Si conviene che la presente convenzione possa essere aperta a successive adesioni di altri Comuni della Comunità Montana che non hanno originariamente aderito. L'ammissione di nuovi Comuni è deliberata dalla Giunta Esecutiva sentita la conferenza dei sindaci: per i Comuni successivamente aderenti alla presente convenzione si mantengono i termini originari di scadenza.

Letto, firmato e sottoscritto con firma digitale

Per la Comunità Montana:

Il Presidente Mazzoleni Alberto

Per il Comune di .....

Il Sindaco Sig. ....

CONVENZIONE RACCOLTA FUNGHI EPIGEI - CRITERI ATTRIBUZIONI PROVENTI RACCOLTI  
(ipotesti di riapporto su base 100.000)

COMUNE	Estensione superfici forestali Ha (fonte PIF)	Percentuale su totale	Quota fissa per fascia	Quota Variabile	Quota Totale	USO CIVICO *
1 AVERARA Totale	677	1,66	2.000,00	2.074,15	4.074,15	SI
2 BRANZI Totale	1284	3,15	2.000,00	3.937,92	5.937,92	SI
3 CARONA Totale	1608	3,94	1.500,00	4.118,29	5.618,29	SI
4 CASSIGLIO Totale	1216	2,98	1.000,00	1.666,88	2.666,88	SI
5 CUSIO Totale	480	1,18	2.000,00	1.473,08	3.473,08	SI
6 FOPPOLO Totale	512	1,25	1.500,00	1.310,35	2.810,35	SI
7 ISOLA D'ADDONDRÀ Totale	903	2,22	1.500,00	2.313,81	3.813,81	SI
8 MEZZOLOTO Totale	1075	2,64	2.000,00	3.295,30	5.295,30	SI
9 MOIO DEI CALVI Totale	545	1,34	1.500,00	1.395,36	2.895,36	SI
10 OLMO AL BREMBO Totale	618	1,52	1.000,00	847,64	1.847,64	SI
11 ORNICA Totale	790	1,94	2.000,00	2.422,58	4.422,58	SI
12 PIAZZA TORRE Totale	1735	4,26	1.500,00	4.445,10	5.945,10	SI
13 PIAZZOLO Totale	437	1,07	1.500,00	1.118,27	2.618,27	SI
14 RONCOBELLO Totale	1544	3,79	1.500,00	3.955,07	5.455,07	SI
15 SANTA BRIGIDA Totale	977	2,40	1.500,00	2.503,75	4.003,75	SI
16 VALLEVE Totale	713	1,75	2.000,00	2.187,29	4.187,29	SI
17 VALNEGRA Totale	179	0,44	1.000,00	245,48	1.245,48	SI
18 VALTORIA Totale	2182	5,35	2.000,00	6.689,69	8.689,69	SI
<b>Totale Alta Valle</b>	<b>17474</b>	<b>42,87</b>	<b>29.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	
19 ALGUA Totale	659	1,62		707,29	707,29	NO - residenti pagano
20 BLELIO	159	0,39		170,29	170,29	NO - residenti pagano
21 BRACCA Totale	398	0,98		427,54	427,54	NO - residenti pagano
22 CAMERATA CORNELLO Totale	847	2,08		909,05	909,05	SI
23 CORNALBA Totale	591	1,45		633,99	633,99	SI
24 COSTA SERINA Totale	912	2,24		979,48	979,48	SI
25 DOSSENA Totale	1499	3,68		1.609,48	1.609,48	SI
26 LENNA Totale	1150	2,82		1.234,82	1.234,82	SI
27 OLTRÈ IL COLLE Totale	1421	3,49		1.525,10	1.525,10	SI
28 PIAZZA BREMBANA Totale	594	1,46		638,12	638,12	SI
29 SAN GIOVANNI BIANCO Totale	2184	5,36		2.344,53	2.344,53	SI
30 SAN PELLEGRINO TERME Totale	1596	3,92		1.713,63	1.713,63	NO - residenti pagano
31 SEDRINA Totale	408	1,00		438,31	438,31	NO - residenti pagano
32 SERINA Totale	1631	4,00		1.750,81	1.750,81	SI
33 TALEGGIO	2989	7,33		3.208,26	3.208,26	SI
34 UBIALE CLANEZZO Totale	610	1,50		654,36	654,36	NO - residenti pagano
35 VAL BREMBILLA	2192	5,38		2.353,06	2.353,06	NO - residenti pagano
36 VEDESETA	1177	2,89		1.263,66	1.263,66	SI
37 ZOGNO Totale	2271	5,57		2.438,21	2.438,21	NO - residenti pagano
<b>Totale media-bassa valle</b>	<b>23290</b>	<b>57,13</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>40764</b>	<b>100,00</b>				

\* il dato è stato acquisito dal documento della Regione Lombardia D.G. Agricoltura del novembre 1997, "Usi civici in Lombardia", indicando il NO solo per i Comuni la cui struttura risulta chiusa senza demanio civico.



75%

25%

# COMUNITÀ MONTANA DI VALLE BREMBANA

## REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII, e s.m.i.

Approvato dall'Assemblea della Comunità Montana di Valle Brembana  
con Deliberazione n. .... in data .....

1

### **INDICE**

- Art. 1 – Identificazione territoriale
- Art. 2 – Usi civici, consuetudini, tradizioni
- Art. 3 – Residenza
- Art. 4 – Modalità di raccolta
- Art. 5 – Autorizzazioni alla raccolta
- Art. 6 – Destinazione degli introiti
- Art. 7 – Vigilanza
- Art. 8 – Sanzioni
- Art. 9 – Entrata in vigore
- Art. 10 – Norme transitorie

**ART. 1 – Identificazione territoriale**

Il territorio dei Comuni interessati dal Presente Regolamento, ricompreso nel territorio della Comunità Montana di Valle Brembana, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà e coincide con il territorio Comunale di Comuni di .....

**ART. 2 – Usi civici, consuetudini, tradizioni**

L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.

**ART. 3 – Residenza**

Ai fini del presente Regolamento in relazione al regime autorizzatorio in esso previsto sono considerati residenti i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe della popolazione residente nei Comuni interessati dal presente Regolamento.

**ART. 4 – Modalità di raccolta**

- 1) In tutto il territorio della Comunità Montana di Valle Brembana la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 98 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i.;
- 2) La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 100 della L.R. 31/08 e s.m.i.;
- 3) E' obbligatorio l'utilizzo di idonee calzature (pedule o scarponi) con suola antiscivolo.

**ART. 5 – Autorizzazione alla raccolta**

1) La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana di Valle Brembana, così come individuato dall'art. 1 del presente Regolamento, è subordinata all'esibizione di un documento di identità, unitamente alla ricevuta di avvenuto versamento del contributo di raccolta, debitamente compilata.

2) I comuni aderenti alla convenzione e la Comunità Montana, convengono di introdurre una tariffazione unica per tutto il territorio d'ambito, contenuta nei limiti massimi fissati dalla Regione Lombardia per ciascun Comune, ragguagliata al numero degli enti aderenti.

3) Il versamento del contributo di raccolta, avviene in favore della Comunità Montana tramite:

- Bollettino postale,
- Bonifico Bancario,
- Versamento diretto presso i soggetti convenzionati;
- Versamento diretto presso la Comunità Montana;
- Versamento diretto presso i Comuni aderenti;
- Versamento con ulteriori modalità, individuate dalla Comunità Montana.

4) Conformemente alle disposizioni regionali, i contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

Contributo per la raccolta dei funghi epigei L.R. 31/08 valido dal.....  
al.....

Territorio di validità.....

Cognome..... Nome.....

CF.:.....

5) Il contributo di riferimento risulta così stabilito:

<b>TIPO DI PERMESSO</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>VALIDITÀ</b>
giornaliero	€ 10	1 gg.
settimanale	€ 20	7 gg.
mensile	€ 40	30 gg.
annuale	€ 60	1 gennaio – 31 dicembre

Per i cittadini di cui all'art. 3 la raccolta dei funghi è gratuita, esclusivamente se effettuata nel territorio del Comune di Residenza, purché gravato da uso civico.

E' altresì riconosciuta l'esenzione dal pagamento del contributo, agli utenti di proprietà collettive, limitatamente all'area di proprietà dell'associazione agraria.

La validità del permesso di raccolta, decorre dalla data di avvenuto pagamento (o dalla successiva data riportata in forma stampata nella causale di versamento) ma non potrà comunque eccedere la durata dell'anno solare di riferimento.

Il versamento postale per il contributo giornaliero settimanale e mensile, ha validità decorrente esclusivamente dal giorno di raccolta successivo alla data di versamento postale.

Il titolo abilitante la raccolta (ricevuta di pagamento) è personale e non cedibile a terzi anche se famigliari: la mancata indicazione anche di uno solo dei contenuti obbligatori della causale di versamento, comporta l'invalidità del titolo abilitante e la conseguente sanzione amministrativa per esercizio della raccolta senza titolo di pagamento.

I proprietari di terreni boscati che esercitano la raccolta dei funghi epigei sulla loro proprietà devono essere in grado di esibire un documento di identità valido e di comprovare il diritto alla raccolta.

#### **ART. 6 – Destinazione degli introiti**

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 5 sono introitati dalla Comunità Montana di Valle Brembana, la quale tratterrà le somme utili alla copertura delle spese necessarie per l'espletamento delle funzioni amministrative, per la produzione dei titoli abilitanti la raccolta, per la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e per l'organizzazione di eventuali attività di informazione concernente aspetti della conservazione ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica; le somme rimanenti verranno annualmente liquidate ai singoli Comuni, in proporzione alla superficie boscata totale così come quantificata nel Piano di Indirizzo Forestale, e sulla base degli ulteriori parametri di differenziazione stabiliti nella convenzione.

Sarà facoltà delle amministrazioni Comunali, ottenere, per l'equivalente importo annualmente spettante, la realizzazione diretta da parte della Comunità Montana mediante l'utilizzo del proprio personale, degli interventi ex art. 97 comma 2 lett. a) c) d) e) della l.r. 31/08.

I proventi dovranno comunque essere utilizzati in conformità delle disposizioni di cui alla L.R. 31/08 e s.m.i..

#### **ART. 7 – Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata al Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità dell'arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia locale urbana e rurale, ai servizi competenti del dipartimento di prevenzione medico delle ASL di cui alla L.R. n. 31/1997, alle guardie giurate e alle guardie ecologiche volontarie. La vigilanza è altresì esercitata dai dipendenti della Regione, della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria, nonché dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.

#### **ART. 8 – Sanzioni**

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'art. 110 della L.R. 31/08 e s.m.i.. Per quanto riguarda la violazione dell'art.4 c. 3) del presente regolamento, si applica la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/00.

#### **ART. 9 – Entrata in vigore**

**1)** Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Brembana, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti;

**2)** Le modifiche delle tariffe di cui all'art. 6 del presente Regolamento e delle relative disposizioni attuative, potranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana, su indicazione della Conferenza dei Sindaci .-

#### **ART. 10 – Norme transitorie**

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 31/08 e s.m.i..